COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.6.2025
COM(2025) 342 final

2025/0187 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Moldova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2025/0187 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Moldova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)[1], e in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Nelle sue conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha affermato che l'Unione continuerà a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova (di seguito: Moldova), che si trova a far fronte alle molteplici ripercussioni della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(2) Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto alla Moldova lo status di paese candidato. La decisione era basata sul rispetto da parte della Moldova delle condizioni specificate nel parere della Commissione del giugno 2022 sulla domanda di adesione della Moldova. Sulla scia della raccomandazione formulata dalla Commissione, il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha disposto l'avvio dei negoziati di adesione con la Moldova.

(3) Gli incidenti di cibersicurezza continuano a causare ripercussioni a livello economico e sociale in tutta l'Unione e a livello mondiale. L'evoluzione delle minacce informatiche è particolarmente rapida in alcuni paesi candidati, nei quali possibili incidenti significativi o su vasta scala possono perturbare e danneggiare le infrastrutture fondamentali, interferire con il corretto funzionamento dell'economia e delle istituzioni o comportare gravi rischi di pubblica sicurezza per enti o cittadini. Ciò vale in modo particolare in Moldova, dove la Russia conduce campagne ibride e attacchi informatici per minacciare le infrastrutture fondamentali, i processi democratici e le infrastrutture elettorali.

[1] GU L, 2025/38, 15.1.2025, *ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/oj*.

(4) Tenendo conto della natura imprevedibile degli attacchi informatici e del fatto che spesso non sono circoscritti a un'area geografica specifica e presentano un elevato rischio di propagazione, il rafforzamento della resilienza dei paesi limitrofi e della loro capacità di rispondere efficacemente agli incidenti di cibersicurezza significativi e su vasta scala contribuisce alla protezione dell'Unione nel suo complesso, e in particolare del suo mercato interno e della sua industria. Il regolamento (UE) 2025/38 prevede pertanto che i paesi terzi associati al programma Europa digitale (DIGITAL) possano essere sostenuti a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza ("riserva"), in tutto il loro territorio o in parte di esso, ove ciò sia previsto nell'accordo che associa il paese terzo al programma Europa digitale.

(5) Come previsto all'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38, i paesi terzi associati al programma Europa digitale dovrebbero poter richiedere i servizi della riserva quando i soggetti interessati e per i quali chiedono il sostegno della riserva sono soggetti che operano in settori ad alta criticità o in altri settori critici e quando gli incidenti individuati comportano perturbazioni operative significative o potrebbero avere effetti di ricaduta nell'Unione. I paesi terzi associati al programma Europa digitale dovrebbero essere ammissibili al sostegno solo se l'accordo che li associa al programma Europa digitale prevede specificamente tale sostegno. Inoltre tali paesi terzi dovrebbero rimanere ammissibili solo a condizione che siano soddisfatti tre criteri. In primo luogo, il paese terzo dovrebbe rispettare pienamente i termini pertinenti di tale accordo. In secondo luogo, data la natura complementare della riserva, il paese terzo avrebbe dovuto adottare misure adeguate per prepararsi a incidenti significativi o a incidenti equivalenti a incidenti su vasta scala. In terzo luogo, il sostegno fornito dalla riserva dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione nei confronti del paese e con le sue relazioni generali con il paese nonché con altre politiche dell'Unione in materia di sicurezza.

(6) La fornitura di sostegno ai paesi terzi associati al programma Europa digitale può incidere sulle relazioni con i paesi terzi e sulla politica di sicurezza dell'Unione, anche nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune. Di conseguenza l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/38 consente che l'atto di esecuzione del Consiglio specifichi il periodo di tempo, che non dovrebbe essere inferiore a 75 giorni, per i quali può essere fornito sostegno in risposta a un'unica richiesta. Il Consiglio dovrebbe deliberare sulla base di una proposta della Commissione, tenendo debitamente conto della valutazione da parte della Commissione dei tre criteri.

(7) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha avuto pesanti ripercussioni sulla Moldova, che è stata nel contempo bersaglio diretto delle attività ibride della Russia intese a destabilizzare il paese e a comprometterne il percorso verso l'UE. In tale contesto l'Unione ha fornito un sostegno globale alla Moldova per affrontare le sfide insorte a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e per rafforzare la resilienza, la sicurezza e la stabilità del paese a fronte delle attività dirette di destabilizzazione della Russia.

(8) Il 24 aprile 2023 il Consiglio ha approvato l'istituzione di una missione civile di partenariato dell'Unione europea in Moldova nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune al fine di fornire consulenza a livello strategico e sostegno operativo negli ambiti della gestione delle crisi e del contrasto delle minacce ibride. Dal 2021 l'UE ha inoltre fornito un sostegno costante attraverso lo strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della Moldova nel settore militare e della difesa. La firma, il 21 maggio 2024, del partenariato UE-Moldova in materia di sicurezza e

difesa ha razionalizzato la struttura della cooperazione tra UE e Moldova in ambiti chiave, quali pace, sicurezza e difesa. Inoltre il piano di crescita per la Moldova, adottato dalla Commissione il 10 ottobre 2024, mira a sostenere le riforme socioeconomiche della Moldova e a migliorarne l'accesso al mercato unico dell'UE, con riforme specifiche previste nel settore della governance della cibersicurezza.

(9) La Commissione ha valutato i tre criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38 in relazione alla Moldova e ritiene che siano soddisfatti. Nell'effettuare tale valutazione la Commessione ha altresì consultato l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La fornitura di sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti della Repubblica di Moldova ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38 è autorizzata in linea con la proposta della Commissione presentata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e si applica al massimo per un anno.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente